



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 6 APRILE 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 4 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.66 della Società SAN GIORGIO 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – Pro Pellaro 1921 del 24.1.2016 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore MANGLAVITI Davide in qualità di capitano fino al 27.1.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

Il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha deciso sulla regolarità della gara disputata il 24/1/2016 tra ASD San Giorgio 2012 e Pro Pellaro, con la sanzione della perdita della gara per 0-3, non risulta trasmesso alla società controinteressata, come previsto dall'art.46, comma 5, del C.G.S., e per tale motivo deve dichiararsi inammissibile.

Per il resto, deve ritenersi che le argomentazioni addotte dalla reclamante non si reputano sufficienti ad inficiare la ricostruzione dei fatti per come risultanti dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, e che l'ammenda inflitta dal primo giudice alla società è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati.

Riguardo la squalifica del capitano Manglaviti Davide in luogo dell'autore dell'atto di violenza non identificato dall'arbitro, ai sensi dell'art.3, comma 2, del C.G.S., si precisa che la sanzione non è riferibile alla condotta tenuta dal capitano, ma ha natura di responsabilità oggettiva e può essere revocata unicamente con l'individuazione del responsabile del gesto, circostanza che non si è verificata.

Tuttavia si ravvisano incongruenze tra quanto dichiarato dal direttore di gara nel suo rapporto dove si menziona un colpo dietro alla nuca, ed il referto medico allegato dal direttore di gara, che attesta una contusione emiviso sx.

Nonostante più volte regolarmente convocato per fornire i dovuti chiarimenti, l'arbitro non è comparso davanti a questa Corte, senza peraltro fornire valide giustificazioni.

Allo stato si ritiene che la dinamica dell'aggressione denunciata non sia del tutto chiarita, né siano chiarite le effettive conseguenze. Conseguentemente la sanzione a carico di Manglaviti Davide deve essere sensibilmente ridotta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione della perdita della gara per 0 - 3;

riduce la squalifica al Capitano MANGLAVITI Davide fino al 30 GIUGNO 2016;

rigetta nel resto;

dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

Dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per il comportamento posto in essere dal direttore di gara.

RECLAMO n.106 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 10.3.2016 (squalifica dell'allenatore PASCHETTA Giovanni fino all'8.5.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che i fatti devono considerarsi accertati per come descritti dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali e che la ricorrente ha contestato esclusivamente l'entità della squalifica;

considerato che la sanzione è congrua ed adeguata, anche tenuto conto della circostanza che il tesserato ha commesso la condotta illecita durante una gara disputata in data 5/3/2016, in pendenza di una precedente squalifica fino al 9/3/2016;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.107 della Società A.S.D. AURORA REGGIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 4.3.2016 (squalifica del massaggiatore IERO Basilio fino al 30.9.2016, ammenda di € 200,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

La reclamante impugna esclusivamente la sanzione irrogata al sig. Iero Basilio e l'ammenda di € 200,00 alla società per responsabilità oggettiva riferita alla condotta di dirigenti e calciatori, che ha determinato la sospensione della gara.

In merito alla condotta ascritta al suo tesserato, la società ne eccepisce l'assoluta estraneità ai fatti addebitati, argomentando che non si è mai avvicinato all'arbitro durante le concitate proteste riferite nel rapporto ufficiale, rimanendo sempre nell'area tecnica di competenza, mentre i dirigenti delle due società si prodigavano per calmare gli animi più accessi sul terreno di gioco.

Il sig. Iero Basilio, sostiene la reclamante, solo dopo la sospensione della gara si recava dal direttore di gara per manifestare in modo corretto, sportivo ed educato, il proprio dispiacere per l'accaduto, accettando suo malgrado la decisione dell'arbitro, che non condivideva, poiché non si sarebbe verificato alcun episodio tale da giustificare la sospensione della gara.

A parere di questa Corte non si riscontrano elementi che possono inficiare le risultanze degli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata e deve ammettersi la responsabilità oggettiva della società per la condotta dei suoi tesserati, per come affermata dal Giudice Sportivo.

Quanto alla sanzione comminata al sig. Iero Basilio, avuto riguardo alla natura e all'entità degli addebiti, il comportamento posto in essere deve essere ricondotto alla protesta di modesta violenza e, pertanto, la sanzione deve essere congruamente ridotta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione nei confronti del sig. IERO Basilio fino al 4 MAGGIO 2016;

rigetta il reclamo avverso l'ammenda e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.108 della Società A.S.D. FUTSAL ROSARNO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.128 del 17.3.2016 (ammenda di € 600,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore CANNIZZARO Domenico per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che i fatti devono considerarsi accertati per come descritti dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali, che non possono trovare smentita dalle contestazioni addotte dalla ricorrente;

che il direttore di gara ha identificato senza incertezze i responsabili dei disordini come sostenitori della società Futsal Rosarno C5, responsabili di fatti estremamente gravi e deprecabili, con pericolo di danno grave all'incolumità delle persone;

che le società rispondono della condotta dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società ospitanti, secondo il principio vigente di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 del CGS, come dettato dall'art. 62, comma 2, delle NOIF "Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio", e che, pertanto, la ricorrente è responsabile per la condotta ascritta;

che il richiamo all'art. 13 del CGS, appare assolutamente generico e inconferente, in quanto la reclamante non ha dimostrato di avere adottato gli efficaci modelli di organizzazione e gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma (petardi, fumogeni, esibizione di striscioni offensivi), ma neppure che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima dei fatti violenti in contestazione;

che nel caso di specie, la reclamante non ha indicato neppure quali misure abbia adottato per prevenire le condotte illecite o consentire l'immediata individuazione dei sostenitori violenti, i quali hanno proseguito indisturbati nella loro intollerabile condotta persino negli spogliatoi, al termine della gara, dove un soggetto ha tentato di aggredire l'arbitro sferrandogli un pugno, che non è andato a segno grazie alla tempestiva chiusura della porta dello spogliatoio da parte dell'arbitro;

considerato che le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.109 della Società U.S. ORIOLO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 24.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Amendolara – Oriolo del 19.3.2016 Campionato 2^Categoria, squalifica del calciatore TRUPO Mattia fino al 22 SETTEMBRE 2016, squalifica del calciatore FLOCCO Antonio fino al 30 GIUGNO 2016, squalifica del calciatore FLOCCO Antonio, in qualità di capitano, fino al 30 GIUGNO 2018, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 100,00,squalifica del calciatore MUNDO Gelsomino per UNA gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

In via preliminare, dichiara l'innammissibilità del reclamo in merito all'impugnativa della squalifica per una gara del calciatore Mundo Gelsomino ai sensi dell'art. 3.a) del CGS; inoltre è da dirsi che la prova filmata, di cui si chiede l'ecquisizione, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all'art.35 C.G.S.;

nel merito:

ritenuto che nel corso dell'odierna audizione il direttore di gara ha confermato di essere stato spintonato da Flocco Antonio, di essere stato colpito con una testata alla nuca da un calciatore dell'Oriolo non identificato e di essere stato attinto da uno sputo da parte di Trupo Mattia, il quale inoltre colpiva il braccio dell'arbitro e scalcia il taccuino che per il predetto colpo era finito a terra;

che il direttore di gara nella descritta situazione, avvertendo forte dolore alla testa non era nelle condizioni di portare a termine la direzione della gara;

ritenuto che l'aggressione subita dal direttore di gara non ha avuto conseguenze lesive al di là del momentaneo e contingente malessere che lo ha indotto a sospendere la gara, tanto che la prognosi accertata da sanitari è stata modestissima;

ritenuto quindi di dover ridurre per quanto di ragione le sanzioni inflitte dal primo giudice a Flocco Antonio;

P.Q.M.

In via preliminare, dichiara l'innammissibilità del reclamo in merito all'impugnativa della squalifica per una gara del calciatore MUNDO Gelsomino ai sensi dell'art.45 3.a) del CGS;

In parziale accoglimento del reclamo;

riduce la squalifica a carico del calciatore FLOCCO Antonio fino al 24 MAGGIO 2016;

riduce la squalifica irrogata al calciatore FLOCCO Antonio, in qualità di Capitano, fino al 25 MAGGIO 2017;

conferma nel resto;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.110 della Società A.S.D. COMPRENSORIO S.AGATA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 17.3.2016 (omologazione risultato 1-1- della gara Dominante- Compensorio S.Agata del 13.3.2016 Campionato 3^Categoria, squalifica del calciatore BERLINGERI Fabio per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

con ricorso trasmesso in data 23/3/2016, di cui copia è stata regolarmente spedita alla controparte che non ha depositato controdeduzioni, relativo alla gara del campionato di terza categoria, girone H, tra Dominante e Comprensorio S. Agata del 13/3/2016, la società Comprensorio S. Agata impugna il C.U. n. 77 del 17/3/2016, sul quale è stato pubblicato il risultato ufficiale della gara di 1-1 e la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Berlingieri Fabio.

Conclude chiedendo l'attribuzione della vittoria a tavolino per 3 - 0, l'annullamento della squalifica a carico di Berlingieri Fabio e la radiazione dall'albo del direttore di gara (quest'ultimo provvedimento esula dai poteri e dalle competenze della Corte adita).

Argomenta la reclamante che all'87° del 2° T. l'arbitro decretava un calcio di rigore in suo favore e i calciatori della società Dominante, dopo vibranti proteste, con offese e minacce nei confronti dell'arbitro, abbandonavano il terreno di gioco senza autorizzazione, togliendosi le divise di gioco.

A questo punto l'arbitro emetteva il triplice fischio, ma i calciatori della società Dominante rientravano in campo proseguendo le intemperanze e le proteste nei confronti dell'arbitro, nel tentativo di far riprendere la gara, con pesanti minacce, stratonamenti violenti e gesti di intimidazione, tra cui il getto di sabbia sul viso dell'arbitro da parte del calciatore n. 3 Vilasi Francesco, già ammonito all'83°, contro il quale l'arbitro non adottava alcun provvedimento.

Nasceva un violento alterco tra i tesserati delle due squadre e l'arbitro, evidentemente impaurito, senza adottare alcun provvedimento disciplinare, decideva di far riprendere la gara con l'esecuzione del calcio di rigore a favore del S. Agata, ma riferiva al dirigente accompagnatore del Compr. S. Agata, sig. Megale Bruno, che sarebbe stata giocata pro-forma per evitare ulteriori colluttazioni e a tutela della propria incolumità.

Il dirigente accompagnatore del Comprensorio S. Agata, scrive la reclamante, chiedeva ai calciatori della sua squadra di realizzare il calcio di rigore e, successivamente, di consentire agli avversari di pareggiare, così come avveniva, tenuto conto che la gara sarebbe proseguita pro forma.

Terminata la gara si verificavano ulteriori scontri tra i calciatori delle due squadre e il Berlingieri per la spinta di un avversario finiva addosso al direttore di gara, motivo per cui veniva squalificato, ingiustamente, per atto di protesta di modesta violenza contro l'arbitro.

A questo punto, riferisce ancora la ricorrente, entrato nello spogliatoio dell'arbitro, il dirigente accompagnatore Megale Bruno scriveva sotto dettatura dell'arbitro, ancora tremante per le minacce e offese subite, una relazione su quanto accaduto, che avrebbe dovuto essere trascritta successivamente nel referto ufficiale dal direttore di gara, che viene allegata al ricorso in originale, sottoscritta dall'arbitro, dallo stesso Megale e da un altro dirigente Crea Sebastiano.

Ma, usciti dallo spogliatoio, vi entrava il dirigente accompagnatore della società Dominante il quale, come potevano acoltare da fuori i dirigenti della S. Agata, proferiva ulteriori minacce all'arbitro.

Senonché, sulla base del rapporto ufficiale di gara, sul CU n. 77 veniva pubblicato il risultato raggiunto sul campo, la squalifica nei confronti del calciatore Berlingieri Fabio per atto di protesta di modesta violenza e una semplice ammenda di € 100,00 alla società Dominante per le proteste violente di alcuni calciatori che determinavano la sospensione temporanea della gara.

Nessun provvedimento sanzionatorio veniva adottato per il gesto del calciatore n. 3 della soc. Dominante che colpiva con una manciata di terra al volto l'arbitro, per l'abbandono del terreno di gioco dei calciatori della società Dominante, di cui ben cinque calciatori erano già stati ammoniti, per cui l'ulteriore ammonizione avrebbe comportato la sospensione definitiva della gara per violazione del numero minimo di calciatori in campo, né per la prosecuzione pro forma della gara, come dichiarato dall'arbitro al dirigente accompagnatore della società S. Agata e nella relazione allegata che avrebbe sottoscritto lo stesso.

Come rilevato in premessa la società Dominante non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Alla luce delle contestazioni dedotte, la Corte ha ritenuto di dover convocare l'arbitro per i dovuti chiarimenti, il quale, benché regolarmente convocato, non compariva all'odierna seduta.

Alla luce della documentazione acquisita, ritiene la Corte che la gara non abbia avuto regolare svolgimento a causa della convinzione della Società Compr. S. Agata, ingenerata dalle dichiarazioni arbitrali (confermate dal documento dalla stesso sottoscritto), che la conduzione della partita stessa era avvenuta pro-forma e che il risultato era già – di fatto – acquisito.

Per questi motivi, facendo applicazione dell'art.17, comma 4, lett.c, del C.G.S., la Corte ritiene che la gara dovrà essere ripetuta.

Deve essere altresì ridotta la squalifica a carico di Berlingieri Fabio, la cui entità appare eccessiva.

P.Q.M.

revoca l'omologazione del risultato 1-1- della gara Dominante FC 2003 – Comp.S.Agata del 13.3.2016 Campionato 3^Categoria e dispone la ripetizione della stessa gara rimettendo gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti di competenza;

riduce la squalifica a carico di BERLINGIERI Fabio a DUE giornate effettive di gara;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

Dispone, infine, trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza poiché il comportamento dei soggetti può integrare gli estremi dell'illecito disciplinare.

RECLAMO n.111 della Società REGGINA CALCIO S.p.A.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 17.3.2016 (squalifica dei calciatori AMATO Danilo e TIMIRO Vincenzo Pio per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che la società chiede l'annullamento o la congrua riduzione della squalifica per i due calciatori, assumendo con certezza che si è verificato un errore di identificazione, sono stati confusi con altri che hanno commesso il fatto, senza alcuno spintone da parte di nessuno, senza indicare i possibili responsabili;

considerato che, alla stregua di quanto sopra, non si ravvisano motivi sufficienti per poter dubitare dei fatti come accertati dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;

ritenuto che le sanzioni irrogate nei confronti dei due calciatori possono essere ridotte, tenuto conto della natura e dell'entità degli addebiti, da qualificarsi come atti di protesta di modesta violenza nei confronti dell'arbitro;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti di AMATO DANILO a QUATTRO gare effettive; riduce la squalifica nei confronti di TAMIRO VINCENZO PIO a QUATTRO gare effettive; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.112 della Società A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 SGS del 24.3.2016 (penalizzazione di QUATTRO punti in classifica, ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente NUCERA Antonio fino al 31.10.2016, squalifica dell'allenatore NUCERA Francesco fino al 12.5.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

la società ricorrente ha ammesso la circostanza che l'arbitro è stato colpito da un sostenitore entrato abusivamente nel recinto di gioco in prossimità degli spogliatoi, pur contestando l'entità del malessere lamentato.

Appaiono incontestabili i fatti come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, e che il direttore di gara sentito a chiarimenti ha confermato a questa Corte.

Quanto alle sanzioni inflitte alla società e ai tesserati, vanno rimodulate e graduate secondo la natura e l'entità degli addebiti.

In particolare, non si ravvisa nella condotta del dirigente Nucera Antonio il tentativo di aggressione, fattispecie che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza sportiva richiede il compimento di atti tendenti inequivocabilmente a colpire e non andati a buon fine esclusivamente a causa dell'intervento di terzi estranei, da non confondersi con l'improvvido avvicinamento al direttore di gara per una mera aggressione verbale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

riduce la penalizzazione in classifica inflitta alla Società A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI a DUE punti;

riduce l'inibizione nei confronti del dirigente NUCERA Antonio fino al 30 GIUGNO 2016;

riduce la squalifica nei confronti dell'allenatore NUCERA Francesco fino al 30 APRILE 2016;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi